

SENTENZA N. 2013/00000



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dr.ssa
dr.ssa
dr.
ha pronunciato la presente

Presidente
Giudice
Giudice rel.

SENTENZA

nella causa civile N.R.G. 00000/2011 promossa da:

[omissis]

CONTRO

[omissis]

Oggetto: azione di riduzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[omissis]

MOTIVAZIONE

Le domande attoree hanno a oggetto la riduzione dei testamenti di YYYYYY ed XXXX, oltre alla condanna delle controparti all'adempimento degli oneri previsti dai testatori.

[omissis]

Passando alle questioni relative al rapporto tra le azioni di riduzione e la domanda di adempimento degli oneri “di assistenza e cura per la loro mamma ... e per la zia ...”, previsti nei testamenti del ..., occorre osservare che, secondo la Corte di Cassazione, “in tema di successioni *mortis causa*, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, configura un onere ai sensi dell'art. 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. Ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell'art. 443, secondo comma c.c., dalla sua convertibilità, nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinché il *modus*, non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto così come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta” (Cass. 626/2003 e id. 1154/1981).

Essendo pacifica in causa la qualificazione di tali disposizioni come oneri, coerente con tali pronunce, va allora affermato che il diritto al loro adempimento si cumula con quello alla reintegrazione della quota di legittima, non essendo fondata la diversa tesi delle convenute, secondo cui, in caso di accoglimento delle domande attoree ex artt. 553 e segg. c.c., le disposizioni principali verrebbero meno e, quindi, perderebbero efficacia anche gli oneri. La natura dell'azione di riduzione, infatti, fa sì che il suo positivo esperimento non possa comportare la perdita della qualità di eredi in capo alle convenute, ma renda solo le disposizioni testamentarie parzialmente inoperanti, nei limiti di ciò che è necessario per la reintegrazione della quota di riserva dei legittimari (cfr. Cass. 25834/2008 e id. 4024/1981).

Sussiste pertanto la possibilità per le attrici di esperire congiuntamente tali azioni.

Da ultimo, per quanto concerne i profili di ammissibilità delle domande attoree, va ancora osservato che l'azione di riduzione proposta con riferimento alla successione [del padre delle attrici] è sicuramente fondata, attesa la totale pretermissione delle attrici. Ne discende che le stesse, divenendo eredi del padre a seguito dell'accoglimento di tale domanda, sono legittimate anche a far valere l'eventuale lesione della quota di riserva di 1/4 subita da quest'ultimo in conseguenza del testamento della moglie (art. 542, comma 2, c.c.).

[omissis]

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando,
rigetta le eccezioni relative all'ammissibilità delle domande proposte [dalle attrici] nei confronti [delle convenute];

[omissis]

provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo.

Torino, 5.11.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositato in Cancelleria
Torino, 30 dicembre 2013
IL CANCELLIERE